



Ispettorato Territoriale del Lavoro
PADOVA - ROVIGO
Sede di Padova

Decreto n. 19/2026 – SPECIALE COMMISSIONE PER LA CATEGORIA DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. n. 149 del 14/09/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10/12/2014, n.183”, con il quale viene istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO il D.P.C.M. del 23/02/2016 relativo all’organizzazione e all’articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l’art. 4, comma 1 e comma 2, secondo cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M. del 14/02/2014, n. 121, e dell’art. 16 del D.M. del 04/11/2014;

VISTO il Decreto n. 49 del 27/07/2023 del Direttore dell’INL recante “Modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro” che, all’art. 9, prevede l’accorpamento dell’ITL di Padova con la sede di Rovigo, e la conseguente nascita dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 6 del 23/01/2026 recante “Modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTI gli articoli 1 e 35 del D.P.R. 30/04/1970, n. 639;

VISTO l’art. 44 della Legge 09/03/1989, n. 88;

VISTO l’art. 46 comma 3 della citata legge n. 88/89, secondo cui: *“i ricorsi concernenti le prestazioni delle gestini dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, sono decisi da speciali Commissioni del Comitato Provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso”*;

VISTO l’art. 7, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 29/07/2010, n. 122, che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell’I.N.P.S.;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1996 del 09/07/2010 che definisce il numero dei componenti come di seguito specificato:

- sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d’azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il Direttore della Sede provinciale dell’I.N.P.S.

e visto in particolare l’ultimo capoverso della medesima nota con il quale viene precisato che le suddette riduzioni dovranno applicarsi anche alle speciali Commissioni dei Comitati provinciali di cui all’art. 46 della L. n. 889/89;

VISTA altresì la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 1075 del 21.01.2011 con la quale viene stabilito che la scelta del Presidente delle speciali Commissioni avvenga in seno alle medesime tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

VISTO il Decreto n. 7/2022 del 07/04/2022 dell'Ispezzorato Territoriale del Lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova per la durata del quadriennio 2022 – 2026 con scadenza il 13/04/2026;

VISTO il decreto n. 8 del 07/04/2022 dell'Ispezzorato Territoriale del lavoro di Padova con il quale è stata ricostituita la speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali per il medesimo quadriennio;

CONSIDERATO che per la composizione della speciale Commissione occorre nominare tre rappresentanti, in luogo di quattro- alla luce della riduzione prevista dal succitato art. 7 comma 10 del D.L. n. 78/2010- della categoria degli esercenti attività commerciali;

RITENUTO di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della suddetta categoria;

RILEVATO che in relazione al grado di rappresentatività delle predette associazioni si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;
- partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

ACQUISITI dalle associazioni sindacali di categoria della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle medesime a livello locale;

INDIVIDUATE quali più rappresentative del settore, nella provincia di Padova, le seguenti organizzazioni:

- ASCOM Confcommercio;
- CONFESERCENTI
- APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi

RITENUTO di richiamare l'attenzione delle organizzazioni sindacali designanti i propri rappresentanti in seno al Comitato Provinciale e alle Commissioni speciali sui casi di incompatibilità assoluta con la carica da ricoprire;

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle Associazioni sindacali sopra citate,

DECRETA

Art. 1. È ricostituita presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Padova, per la stessa durata del Comitato Provinciale I.N.P.S., la speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 46 comma 3 della L. 09.03.1989, n. 88, così composta:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Enrico Rizzante | ASCOM Confcommercio |
| - Silvia Urania Spinello | CONFESERCENTI |
| - Filippo Segato | APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi |

Componenti di diritto:

- Direttore *pro tempore* dell'Ispezzorato Territoriale del Lavoro di Padova - Rovigo o da Funzionario dell'ITL di Padova - Rovigo, appositamente delegato;
- Direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Padova;
- Direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova o funzionario della R.T.S. appositamente delegato.

La speciale Commissione, così costituita, nomina nel proprio seno il Presidente, scelto tra i tre rappresentanti di categoria sopra nominati.

Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, nella sezione Pubblicità legale del sito dell'Ispezzorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07/08/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel sito dell'Ispezzorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Padova, 13.04.2026

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Giaretta

RLC / AA